

## ALLEGATO 3

### SCHEMA DI CONTRATTO

GARA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE  
TECNICHE E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E SERVIZI  
VARI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PLENARY MEETING GAFI-FATF  
GIUGNO 2012



## SCHEMA DI CONTRATTO

CIG \_\_\_\_\_

### TRA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Ufficio Comunicazioni e Relazioni Esterne (di seguito per brevità "**UCRE**" o anche solo "**Amministrazione**"), con sede in via \_\_\_\_\_ - Roma, codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, giusti i poteri conferiti da \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ e come tale abilitato ad impegnare l'Amministrazione stessa,

### E

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")

### PREMESSO CHE

- la Direzione V del Dipartimento del Tesoro, istituzionalmente competente in materia di temi finanziari collegati con la criminalità organizzata, partecipa ai lavori del Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro (GAFI) dirigendo la delegazione italiana;
- la medesima Direzione ha richiesto, con nota del 17/07/2011 prot. 92928, la collaborazione dell'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne (UCRE), competente, tra l'altro, in materia di



*"... organizzazione eventi nazionali ed internazionali", per l'organizzazione degli eventi istituzionali in programma nel corso della presidenza italiana del GAFI, di seguito Plenary Meeting del GAFI-FATF (Financial Action Task Force) che si terrà in Roma dal 16 al 23 giugno 2012 (di seguito "**Evento**")*;

- la Direzione V, con l'obiettivo di coadiuvare l'UCRE, ha determinato di avvalersi, ai fini dell'individuazione del Fornitore delle apparecchiature e attrezzature, nonché dei servizi per lo svolgimento del Plenary Meeting, del supporto e della consulenza della Consip S.p.A., tenuto conto delle particolari e specifiche competenze di settore di quest'ultima, nonché dell'affidabilità e dell'efficienza che la detta società può garantire nell'espletamento di procedure di selezione del contraente;
- conseguentemente, la Direzione V ha stipulato con la Consip S.p.A. un *"Disciplinare per lo svolgimento di attività di acquisizione di beni e servizi per l'organizzazione del Plenary Meeting del Gruppo d'azione finanziaria internazionale"* individuando il dirigente dell'UCRE quale proprio referente al fine della migliore organizzazione delle attività;
- l'UCRE ha determinato con atto prot. n. ID 1012382 del 19/12/2011 l'indizione da parte di Consip S.p.A. di una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D. Lgs. 163/2006, per l'acquisizione delle attrezzature ed apparecchiature tecniche e dei servizi di accoglienza e servizi vari necessari per lo svolgimento del Plenary Meeting GAFI-FATF, che si terrà in Roma dal 16 al 23 giugno 2012;
- Consip S.p.A. ha, quindi, pubblicato, con bando GUUE S\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e GURI n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la detta procedura;
- il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura indetta dalla Consip S.p.A. avendo formulato l'offerta al prezzo più basso;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il presente contratto è stipulato direttamente dall'Amministrazione e non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A.;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 37294664B3;
- le attività oggetto del presente appalto non hanno dato origine - allo stato - ad oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta);
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico e relative appendici; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato



e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

- che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1**

##### **VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, ivi incluso il Bando e il Disciplinare di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta), Allegato "II" (Capitolato tecnico) e l'Allegato "III" (Chiarimenti inviati dall'Amministrazione nel corso della procedura di gara), nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione delle prestazioni di seguito indicate è regolata:
  - a. dal presente Contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
  - c. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
  - d. dalle disposizioni contenute nel Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Amministrazione, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto ;
  - e. dalle norme in materia di Contabilità dell'Amministrazione Contraente;
  - f. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dall'Amministrazione.



4. L'Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

## **ARTICOLO 2**

### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Ai fini dell'organizzazione e della gestione del c.d. Plenary Meeting GAFI-FATF che si terrà in Roma dal 16 al 23 giugno 2012, l'Amministrazione affida al Fornitore, che accetta, la prestazione delle attività di seguito indicate, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni, alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a. servizi di coordinamento, monitoraggio e supporto tecnico,
  - b. noleggio e messa in esercizio di attrezzature ed apparecchiature tecniche,
  - c. servizi di trasporto, installazione, configurazione e ripristino dei locali di rappresentanza e di quelli tecnici,
  - d. fornitura di cancelleria, segnaletica e materiali di consumo e per ufficio,
  - e. fornitura in acquisto di stampante per badge e servizi correlati,
  - f. servizi di accoglienza e assistenza,

nonché, se espressamente richiesto, le seguenti prestazioni opzionali per il Ministero:

  - g. servizio aggiuntivo di transfer,
  - h. fornitura aggiuntiva di proiettori
  - i. ulteriori forniture aggiuntive,

tutto come meglio stabilito nel Capitolato Tecnico.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico e relative appendici.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che l'Amministrazione potrà richiedere le forniture ed i servizi di cui alle precedenti lettere da a) ad f) del comma 1, che sono da intendersi "a corpo"; tuttavia, il Ministero si riserva di richiedere un incremento o decremento delle prestazioni contrattuali nei limiti di legge e secondo quanto previsto dal successivo articolo 3, che il Fornitore si impegna a fornire ai prezzi unitari delle singole forniture di cui alla lettera i)



per consentire l'esercizio della facoltà di incremento e decremento da parte del Ministero, come stabiliti nell'Allegato "I".

Inoltre, l'Amministrazione si riserva di richiedere le prestazioni e forniture opzionali di cui alle lettere g) e h) di cui al precedente comma 1 che, in tale caso, il Fornitore si obbliga a prestare ai corrispettivi stabiliti nell'Allegato "I".

4. Le attività oggetto del presente contratto dovranno essere erogate presso le sedi indicate nel Capitolato tecnico.
5. Quale Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione per l'Amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, è nominato/a il Dott. \_\_\_\_\_.

### **ARTICOLO 3**

#### **AUMENTO E DIMINUZIONE - MODIFICHE E VARIANTI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE**

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 3, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'Amministrazione potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto.
3. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
4. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

### **ARTICOLO 4**

#### **DURATA**

1. Il presente contratto ha durata a decorrere dalla stipula e fino al 23 giugno 2012, e, in ogni caso, fino alla corretta esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo. Entro la suddetta data del 23 giugno 2012 il Fornitore dovrà effettuare tutte le prestazioni



contrattuali e smantellare tutte le attrezzature e apparecchiature installate nelle diverse sale, secondo la tempistica indicata nel Capitolato Tecnico o, comunque, concordata con l'Amministrazione.

## **ARTICOLO 5**

### **MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

1. L'Amministrazione metterà a disposizione del Fornitore, per il tramite di terzi, i locali necessari allo svolgimento delle attività previste.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
3. Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali messi a disposizione dall'Amministrazione.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **ARTICOLO 6**

### **OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008;
  - b) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni affidate secondo quanto specificato nel presente



Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;

- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente Contratto;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - d) comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei sostituti e sostituenti;
  - e) non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alle prestazioni oggetto del presente Contratto.
- 4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
  - 5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di darne immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
  - 6. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto del Contratto nei luoghi indicati dall'Amministrazione. Il Fornitore, per l'effetto, prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto del Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della dislocazione delle sedi individuate dell'Amministrazione.
  - 7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
  - 8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
  - 9. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di Fornitore e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.



## **ARTICOLO 7**

### **OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

## **ARTICOLO 8**

### **PROPRIETÀ DEI BENI OGGETTO DELLA FORNITURA**

1. I beni che verranno messi a disposizione dal Fornitore ai fini dell'esecuzione del presente Contratto sono e restano di proprietà del Fornitore medesimo salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

## **ARTICOLO 9**

### **BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Fornitore manleverà e terrà indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Amministrazione



riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Amministrazione.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

## **ARTICOLO 10**

### **GARANZIE**

1. Per ogni attività espletata dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto, il Fornitore medesimo è tenuto a garantire, su chiamata dell'Amministrazione o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti dei beni messi a disposizione o alla loro sostituzione, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e nei relativi Allegati.
2. La suddetta garanzia è prestata in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici.

## **ARTICOLO 11**

### **DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto, per qualsiasi danno possa essere arrecato all'Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori nonché ai terzi, ivi compresa, quella per fatto causato da ogni soggetto di cui il Fornitore si avvale.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha sottoscritto polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli atti di gara.
3. Resta ferma la responsabilità del Fornitore (anche per ogni soggetto di cui si avvale per l'espletamento di tutte le attività del presente appalto) per gli eventuali danni non coperti dalla polizza, ovvero per la eventuale porzione di risarcimento eccedente il massimale assicurato.

## **ARTICOLO 12**

### **DIVIETO DI SUBAPPALTO**

***[da inserire se il subappalto è vietato]***

Non essendo stato richiesto in sede di gara, **è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.**



## SUBAPPALTO

### ***[da inserire se il subappalto è autorizzato]***

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
  
\_\_\_\_\_.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto. L'Amministrazione, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170, comma 7, del d.P.R. n. 207/2011, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata.
5. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.



9. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti del Fornitore subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
10. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. Resta inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.  
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, l'Amministrazione, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederà alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All'esito della predetta attività, l'Amministrazione dovrà inviare le risultanze dell'istruttoria corredate dalla relativa documentazione a Consip S.p.A., la quale, sulla base di tali risultanze, e riservandosi in ogni caso la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti ed integrazioni, potrà disporre l'eventuale pronuncia di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8.
14. L'Amministrazione, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170 comma 7 del d.P.R. 207/2011, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione.
15. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione annullerà l'autorizzazione al subappalto.



17. Conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto.
18. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
19. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
20. L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.

## **ARTICOLO 13**

### **SOSTITUZIONE DI PERSONALE**

1. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto in qualità di Responsabile del Servizio, interpreti, hostess e steward potranno essere sottoposti ad esame e colloquio da parte dell'Amministrazione per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico.
2. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa, dovrà comunicare la motivazione all'Amministrazione e consegnare a quest'ultima il curriculum della nuova figura professionale. In tal caso, il Fornitore dovrà provvedere alla relativa sostituzione, previa approvazione dell'Amministrazione, entro il termine di 1 (un) giorno solare dalla predetta comunicazione ovvero nel maggior termine assegnato dall'Amministrazione. L'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
3. Il Fornitore riconosce, altresì, all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee rispetto ai requisiti richiesti alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, il Fornitore dovrà provvedere alla relativa sostituzione, previa approvazione dell'Amministrazione, entro il termine di 1 (un) giorno solare dalla predetta comunicazione ovvero nel maggior termine assegnato dall'Amministrazione. L'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
4. Durante il Plenary Meeting, il Fornitore dovrà, in ogni caso, provvedere alla sostituzione di risorse, previa approvazione dell'Amministrazione, entro il termine di 2 (due) ore solari dalla comunicazione al Responsabile del Servizio, ovvero nel maggior termine assegnato dall'Amministrazione. L'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.



5. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
6. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
7. Il Fornitore prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte del medesimo, degli obblighi previsti nei precedenti commi del presente articolo, comporterà l'applicazione delle penali di cui oltre, salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ARTICOLO 14**

##### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il Fornitore indica, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, il Responsabile del Servizio nella persona di \_\_\_\_\_, affinché l'Amministrazione possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto.

#### **ARTICOLO 15**

##### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. In corso di contratto l'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni rese volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
3. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto all'uopo previsto dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, e l'Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore.

#### **ARTICOLO 16**

##### **PENALI**

1. In considerazione dell'importanza dell'evento istituzionale e, conseguentemente, dell'essenzialità e della tempestività delle prestazioni contrattuali richieste al Fornitore, sono previste le seguenti penali.
2. Nell'ipotesi di ritardo rispetto alla data ed ora concordata per il collaudo di ciascuno dei beni oggetto della fornitura secondo quanto stabilito al paragrafo 3.2.6 del Capitolato Tecnico,



collaudo che, tuttavia, viene in ogni caso positivamente effettuato entro la data ivi stabilita, verrà applicata al Fornitore una penale pari al 1% del valore del Contratto.

3. Nell'ipotesi di esito negativo del collaudo di ciascuno dei beni oggetto della fornitura entro la data stabilita al paragrafo 3.2.6 del Capitolato Tecnico, salva la facoltà del Fornitore di sostituire e sottoporre a collaudo entro la medesima data un bene identico, verrà applicata al Fornitore una penale pari al 1% del valore del Contratto per ogni ora solare di ritardo per l'allestimento e la messa in esercizio del bene nella relativa sala congressuale come stabilito nel Capitolato Tecnico, sino alla effettiva messa in esercizio del bene medesimo, ferma in tale ipotesi la facoltà dell'Amministrazione di eseguire la prestazione in danno del Fornitore, reperendo il bene sul libero mercato ed addebitando al Fornitore stesso i costi aggiuntivi sostenuti.
4. Nell'ipotesi in cui il Fornitore, in fase d'esercizio, non provveda al tempestivo ripristino in maniera efficace ed efficiente di una delle funzionalità dei beni forniti, così stabilito al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale pari al 0,5% del valore del Contratto per ogni ora o frazione di ora superiore a 15 minuti di ritardo.
5. Nell'ipotesi in cui il Fornitore non provveda tempestivamente alla sostituzione del personale su richiesta del Committente, entro un giorno solare, come stabilito nel precedente articolo 13 commi 2 e 3, verrà applicata:
  - una penale pari allo 1% del valore del Contratto per ogni ora di ritardo, in caso sostituzione del Responsabile del Servizio e/o di ciascun interprete;
  - una penale pari allo 1% del valore del Contratto per ogni giorno di ritardo, in caso sostituzione di ciascuna hostess e/o steward.
6. Nell'ipotesi di mancata tempestiva sostituzione delle risorse addette alle prestazioni oggetto del presente Contratto durante le attività congressuali, secondo quanto stabilito nel precedente articolo 13 comma 4, verrà applicata al Fornitore una penale pari allo 1% del valore del Contratto per ogni ora o frazione di ora superiore a 15 minuti di ritardo di assenza.
7. Nell'ipotesi di assenza temporanea delle risorse addette alle prestazioni oggetto del presente Contratto durante le attività congressuali, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, verrà applicata al Fornitore una penale pari allo 1% del valore del Contratto per ogni ora o frazione di ora superiore a 15 minuti di assenza.
8. Nell'ipotesi in cui il Fornitore non provveda entro al termine stabilito nel paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico allo smantellamento degli allestimenti ed alla rimessa in pristino delle sale congressuali, verrà applicata una penale pari allo 0,5% del valore del Contratto per ogni 12 ore di ritardo, oltre alla eventuale maggior somma dovuta dall'Amministrazione a titolo di occupazione di dette sale congressuali.



9. Ai fini dell'accertamento dell'inadempimento e della applicazione delle penali deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto.
10. In tali casi l'Amministrazione applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui le attività ed i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
11. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate dall'Amministrazione nel termine massimo di giorni lavorativi 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
12. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la dall'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
13. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui oltre, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
14. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 17 "Corrispettivo", l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

## **ARTICOLO 17**

### **CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, per le prestazioni "a corpo" di cui al precedente articolo 1, lettere da a) ad f), è pari a complessivi Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_), IVA esclusa; eventuali prestazioni e forniture opzionali e aggiuntive sono regolate ai corrispettivi stabiliti nell'Offerta economica allegata al presente contratto.
2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce alla fornitura dei beni e dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.



5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

## **ARTICOLO 18**

### **FATTURAZIONE**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo, il Fornitore potrà emettere fattura unica posticipata a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi, previo rilascio - da parte del responsabile del Procedimento - del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, ai sensi del precedente articolo 15 del presente contratto.

La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla sede operativa del Fornitore, al CIG (Codice Identificativo Gare).

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità di seguito disciplinate. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dell'Amministrazione Contraente per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola



fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato nel presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

2. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

3. La fattura dovrà essere intestata all'Amministrazione e spedita per la liquidazione all'Amministrazione medesima.
4. L'importo della predetta fattura verrà bonificato dall'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Ricevimento della fattura, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art. 12, comma 10, del presente contratto.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di



diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dell'Amministrazione.

## **ARTICOLO 19**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di



tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. In caso di cessione dei crediti, il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
9. Il contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **ARTICOLO 20**

### **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.



5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Amministrazione.
7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 26 "Trattamento dei dati personali", il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

## **ARTICOLO 21**

### **ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, il presente contratto è esente dall'imposta di registro, salvo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86 e s.m.i..

## **ARTICOLO 22**

### **CAUZIONE**

1. La cauzione di cui alle premesse è prestata dal Fornitore a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_, la quale sarà svincolata previa deduzione di crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore.
2. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
4. L'Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la



rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

5. L'Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'Articolo 5 "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali"; all'Articolo 7 "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro"; all'Articolo 11 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa"; all'art. 16 "Penali"; all'art. 27 "Risoluzione"; all'Articolo 28 "Condizioni particolari di risoluzione del presente contratto"; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Amministrazione.
7. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

## **ARTICOLO 23**

### **RECESSO**

1. L'Amministrazione ha diritto nei casi di:
  - a) giusta causa,
  - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione



dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
5. L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Amministrazione.

## **ARTICOLO 24**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
3. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.
4. In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 19.
5. E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.



## **ARTICOLO 25**

### **TRASPARENZA DEI PREZZI**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
  - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **ARTICOLO 26**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it).
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e



trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Il Fornitore si obbliga a:
  - curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito "Garante");
  - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
  - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
  - verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
  - implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

## **ARTICOLO 27**

### **RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di



- applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi dell'articolo 25 "Trasparenza dei prezzi";
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 11 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - e) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 5 "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 6 "Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore", art. 7 "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 12 "Subappalto", art. 15 "Verifica di conformità", art. 16 "Penali", art. 19 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", art. 20 "Obblighi di riservatezza", art. 22 "Cauzione", art. 24 "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 25 "Trasparenza dei prezzi", art. 28 "Condizione particolare di risoluzione".
3. In caso di risoluzione del presente contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.
5. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.



## **ARTICOLO 28**

### **CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE**

1. Il Fornitore prende atto che l'affidamento della fornitura e delle prestazioni pattuite è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione del Fornitore, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenza di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il Fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel periodo contrattuale, fossero emanati tali provvedimenti, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
2. Il presente contratto è condizionato all'accertamento negativo dell'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è, altresì, condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto di diritto e l'Amministrazione avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

## **ARTICOLO 29**

### **FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **ARTICOLO 30**

### **CLAUSOLA FINALE**

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto;



inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li \_\_\_\_\_

L'Amministrazione

<qualifica

nome cognome legale rappresentante>

\_\_\_\_\_

Il Fornitore

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 - Oggetto, Luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento

Articolo 3 - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione

Articolo 4 - Durata

Articolo 5 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 6 - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore

Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 8 - Proprietà dei beni oggetto della fornitura

Articolo 9 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 10 - Garanzie



Articolo 11 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa  
Articolo 12 - Divieto di Subappalto/Subappalto  
Articolo 13 - Sostituzione di personale  
Articolo 15 - Verifica di conformità  
Articolo 16 - Penali  
Articolo 17 - Corrispettivo  
Articolo 18 - Fatturazione  
Articolo 19 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari  
Articolo 20 - Obblighi di riservatezza  
Articolo 22 - Cauzione  
Articolo 23 - Recesso  
Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito  
Articolo 25 - Trasparenza dei prezzi  
Articolo 26 - Trattamento dei dati personali  
Articolo 27 - Risoluzione  
Articolo 28 - Condizione particolare di risoluzione  
Articolo 29 - Foro esclusivo  
Articolo 30 - Clausola finale  
Il Fornitore  
Il legale rappresentante

---